



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
 UFFICIO I

Torino

Ai Dirigenti  
 delle Istituzioni scolastiche  
 di ogni ordine e grado  
 del Piemonte

e p.c. Ai Dirigenti  
 degli Uffici di Ambito Territoriale  
 del Piemonte

**Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della Legge n. 190/2014.**

Si inoltra la nota prot. n. 2116 del 30/09/2015 con la quale il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha fornito chiarimenti in ordine al tema in oggetto indicato.

Con riferimento al personale docente, la succitata nota dipartimentale innanzitutto ribadisce che il divieto per il Dirigente Scolastico di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza non può, in alcun caso, pregiudicare la necessità di salvaguardare "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa" (conformemente alla previsione dell'art. 1, comma 333).

In ogni caso si ricorda che, a norma dell'art. 1, comma 78, della legge 662 del 1996 (richiamato dal succitato comma 333) il ricorso alle supplenze brevi e saltuarie è consentito a condizione di "aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica".

Sempre riguardo al personale docente, nella nota trasmessa viene indicato che, al termine del piano straordinario di assunzioni, le istituzioni scolastiche avranno la possibilità di sostituire il docente assente anche mediante l'utilizzo dell'organico del potenziamento.

Per ciò che concerne il personale A.T.A., si richiama preliminarmente la disposizione dell'art 1, comma 332, della Legge in oggetto indicata che vieta ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al "a) personale appartenente al profilo professionale di

DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO

RIF. GUIDO MALLAMACI  
 TEL. 011-5163618  
 E-MAIL GUIDO.MALLAMACI@ISTRUZIONE.IT

1



assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico per i primi sette giorni di assenza". La stessa norma detta anche disposizioni organizzative prevedendo che "alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico".

In aggiunta a quanto sopra riportato, l'allegata nota configura, con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, le condizioni alle quali, sotto la propria esclusiva responsabilità, il Dirigente scolastico può superare, con determinazione congruamente motivata, il divieto di conferimento di supplenze per i primi sette giorni di assenza.

In particolare il superamento di predetto divieto presuppone innanzitutto che il Dirigente abbia "prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico".

Inoltre, tramite la succitata determinazione, il Dirigente scolastico deve dimostrare di avere raggiunto la certezza che "l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito."

Nel confidare in un puntuale adempimento, si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio Manca

DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO

RIF. GUIDO MALLAMACI  
TEL. 011-5163618  
E-MAIL GUIDO.MALLAMACI@ISTRUZIONE.IT